



CITTA' DI TORINO

Divisione Commercio Settore Mercati

Prot. n. 47668/2006 T1.6/15

ORDINANZA N. 5069

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l'art.10 della Legge Regionale 30-10-79 n° 62;

Visto l'art.38 del Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Fiori;

Vista l'Ordinanza n° 324 del 20-02-1998;

In virtù dell'art.8 comma d) del Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Fiori;

DISPONE

che, per il periodo gennaio - dicembre 2007, il Mercato all'Ingrosso dei Fiori rimanga chiuso tutte le domeniche oltre alle giornate sottospecificate:

<u>Data</u>		<u>Festività</u>	
1	gennaio	lunedì	Capodanno
6	gennaio	sabato	Epifania
9	aprile	lunedì	Festività dell' Angelo
25	aprile	mercoledì'	Festa della Liberazione
1°	maggio	martedì	Festa del Lavoro
2	giugno	sabato	Festa della Repubblica
24	giugno	* domenica *	Festa del S. Patrono della Città di Torino
15	agosto	mercoledì	Ferragosto
1	novembre	giovedì	Festività di Ognissanti
8	dicembre	sabato	Festa dell'Immacolata Concezione
25	dicembre	martedì	Natale di N. S.
26	dicembre	mercoledì	Festività S. Stefano

Si osserva inoltre l'apertura nei giorni sottoindicati:

28 ottobre - *domenica* precedente Ognissanti - con orario fino alle ore 14,00

23 dicembre - *domenica* precedente il S. Natale - con orario fino alle ore 12,00

In considerazione del maggior volume di attività commerciale abitualmente prevista per la festività di Ognissanti e per quelle di Natale/Capodanno , di S. Valentino, Festa della Donna, Festa della Mamma, Festa del Santo Patrono, l'apertura fino alle ore **11,00 verrà prorogata sino alle 14,00** nei giorni sottoindicati:

FEBBRAIO:	12
MARZO:	5
APRILE:	7
MAGGIO:	12
GIUGNO:	23
OTTOBRE:	22; 27; 29
DICEMBRE:	17; 22;

Per quanto sopra citato, l'apertura verrà inoltre anticipata di un'ora rispetto al consueto orario, nei seguenti giorni:

FEBBRAIO:	12
MARZO:	5
OTTOBRE:	22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31
DICEMBRE:	17; 22

Il libero accesso al Mercato per i privati consumatori è consentito tutte le settimane nei giorni di **martedì e venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,00**, purché lo stabilimento sia aperto per le normali attività all'ingrosso.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'atto, al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale.

La Direzione del Mercato ed il Corpo di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Torino, li 05/12/2006

IL DIRIGENTE DI SETTORE